

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE di ROMA  
SEZIONE XIV CIVILE**

riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:

Fabio Miccio	presidente
Claudio Tedeschi	giudice - relatore
Francesco Cottone	giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 gennaio 2026 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sulla domanda proposta da:

**'Binova s.r.l.'**, con sede legale in Roma, in via Melibeo n. 65, C.F. 14880471009, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Valerio Di Gravio, Pietro Golisano e Silvio Lecca;

avente ad oggetto: omologa concordato preventivo.

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

**1.**

Con ricorso depositato il 18.11.2024, 'Binova s.r.l.', con sede legale in Roma, in via Melibeo n. 65, C.F. 14880471009 (in seguito anche: *proponente*) ha chiesto la concessione di termine ex art. 44 d. l.vo 12 gennaio 2019 n. 14 (in seguito: CCII), riservandosi la successiva presentazione di domanda introduttiva di strumento di regolazione della crisi;

-con decreto del 21.11.2024 questo tribunale ha concesso il postulato termine di giorni sessanta –successivamente prorogato per analoga durata, su istanza della medesima proponente, con decreto del 12.02.2025 - designando commissario giudiziale nella persona dell'avv. Daniele Vattermoli;

-il giudice monocratico, con decreto del 27.11.2024 ha convalidato le misure protettive richieste dalla proponente ai sensi dell'art. 54 comma 2 CCII che, su sua richiesta, sono state prorogate con decreto collegiale del 9.04.2025;

-la proponente il 3.04.2025 ha depositato la domanda di concordato preventivo con allegata documentazione;

-il giudice delegato per l'istruttoria, con provvedimento dell'11.04.2025 ha disposto la trasmissione degli atti al commissario giudiziale per il proprio parere ed ha fissato, in successione, termine: per la trasmissione di relativa bozza alla proponente; ulteriore, alla proponente, per conseguenti eventuali determinazioni da far pervenire al commissario giudiziale; ultimo, per il deposito della versione finale, riservando all'esito di relazionare il collegio;

-il 9.05.2025 la proponente ha depositato memoria di modifica della proposta concordataria e del piano ad essa accedente; il 19.05.2025 il commissario giudiziale ha depositato il proprio parere finale.

-con decreto del 4.06.2025 questo tribunale ha riscontrato possibili profili critici nella domanda concordataria che avrebbero potuto comprometterne l'ammissione ed ha, quindi, fissato udienza ai sensi dell'art. 47 CCII, concedendo termine per eventuali integrazioni;

-in data 19.06.2025 la proponente ha depositato atti integrativi in relazione ai quali l'ufficio commissariale, all'uopo interpellato, ha espresso parere positivo circa la loro idoneità a superare i rilievi del tribunale;

-con decreto del 2.07.2025 –integrato con successivo del 9.07.2024- il tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, confermato nelle funzioni commissariali l'avv. Daniele Vattermoli e indicato le date e modalità per l'esercizio del voto da parte dei creditori.

-il commissario giudiziale nelle date del 15.09.2025, del 15.10.2025 e del 23.10.2025 ha proceduto al deposito delle relazioni, rispettivamente, ex artt. 105, 107 comma 3 e 107 comma 6 CCII;

-con decreto del 12.11.2025, all'esito della relazione commissariale sugli esiti del voto depositata il 3.11.2025 e su richiesta della proponente avanzata con ricorso depositato il 6.11.2025, è stata fissata udienza per l'omologa del concordato ai sensi dell'art. 48 CCII; il commissario giudiziale il 14.0.2026 ha depositato il proprio parere ex art. 48 CCII; all'udienza del 21 gennaio 2026, presenti i patrocinatori della proponente e il commissario giudiziale, il collegio ha riservato la decisione.

## 2.

La proponente nei propri scritti ha esposto:

-di essere stata costituita in data 20.07.2018 dal socio unico 'Nova s.p.a.' per la vendita al dettaglio, in Lombardia, di elettrodomestici e materiali di elettronica sotto il marchio 'Euronics' e ciò a mezzo di contratto estimatorio stipulato con la detta controllante;

-di versare in situazione di crisi, determinata, oltre che dei generali effetti della pandemia Covid 19, da analoga condizione in cui versa la propria controllante sì da determinarsi alla chiusura di tutti i propri punti vendita;

- che per risolvere tale condizione e per la miglior tutela del ceto creditorio proponeva domanda concordataria di contenuto liquidatorio prevedente il pagamento:

- integrale delle spese della procedura e di quelle di funzionamento della società sino alla definitiva esecuzione del concordato;
- integrale dei crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 cod. civ. entro giorni trenta dall'omologa;
- integrale dei crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ. entro sei mesi dall'omologa;
- integrale del credito facente capo a 'Mediocredito Centrale S.p.A.' a seguito dell'escussione, da parte di 'Banca del Fucino' della relativa garanzia pubblica, assistito da privilegio ex art. 9, comma 5 d.lgs. n. 123/1998 per la sola c.d. 'parte capiente' entro sei mesi dall'omologa;
- parziale nella misura del 20% del credito facente capo a 'Mediocredito Centrale S.p.A.' a seguito dell'escussione, da parte di 'Banca del Fucino' della relativa garanzia pubblica, assistito da privilegio ex art. 9, comma 5 d.lgs. n. 123/1998 per la parte incapiente degradata a chirografo in cinque rate di eguale importo, la prima entro dodici mesi e l'ultima entro trentasei mesi dall'omologa;
- parziale nella misura del 20% del credito di natura previdenziale e assicurativa assistito da privilegio ex artt. 2753, 2754 e 2778 nn. 1-8 cod. civ. degradato integralmente a chirografo in cinque rate di eguale importo, la prima entro dodici mesi e l'ultima entro trentasei mesi dall'omologa;
- parziale nella misura del 20% del credito di natura tributaria assistito da privilegio ex artt. 2752 comma 1 e 1 e 2778 nn. 18.19 cod. civ. degradato integralmente a chirografo in cinque rate di eguale importo, la prima entro dodici mesi e l'ultima entro trentasei mesi dall'omologa;
- parziale nella misura del 20% del credito di natura tributaria assistito da privilegio ex artt. 2752 comma 1 e 1 e 2778 nn. 18.19 cod. civ. degradato integralmente a chirografo in cinque rate di eguale importo, la prima entro dodici mesi e l'ultima entro trentasei mesi dall'omologa;
- parziale nella misura del 20% dei crediti in origine chirografari in cinque rate di eguale importo, la prima entro dodici mesi e l'ultima entro trentasei mesi dall'omologa;
- parziale nella misura del 20% del credito chirografario vantato da 'Kus s.r.l.', altra propria collegata, in cinque rate di eguale importo, la prima entro dodici mesi e l'ultima entro trentasei mesi dall'omologa;

- parziale nella misura del 20% dei crediti chirografari garantiti da terzi in cinque rate di eguale importo, la prima entro dodici mesi e l'ultima entro trentasei mesi dall'omologa;

## 2.a

La proposta ha strutturato il ceto creditorio nelle seguenti classi:

- classe 1 – ‘non partecipante alla ristrutturazione’ – ‘debiti assistiti da privilegio generale ex art. 2751-bis n. 1’;
- classe 2 – ‘non partecipante alla ristrutturazione’ – ‘debiti assistiti da privilegio generale ex art. 2751-bis n. 2’;
- classe 3 – ‘non partecipante alla ristrutturazione’ – ‘debito privilegiato verso le banche assistito da garanzia statale (e dunque oggi facente capo a Mediocredito Centrale S.p.A., surrogatasi alla banca garantita a seguito dell'intervenuta escussione della fideiussione)’;
- classe 4 – ‘Crediti assistiti da privilegio generale ex art. 9, comma 5, del D.lgs. n. 123/1998, degradati a chirografo (Mediocredito centrale S.p.a.)’;
- classe 5 – ‘Crediti assistiti da privilegio ex artt. 2753, 2754 e 2778 nn. 1-8 c.c. degradati a chirografo’;
- classe 6 – ‘Crediti assistiti da privilegio ex art. 2752, commi 1 e 2, c.c., degradati a chirografo’;
- classe 7 – ‘Crediti assistiti da privilegio ex art. 2752, ultimo comma, c.c. degradati a chirografo’;
- classe 8 – ‘Crediti chirografari ab origine’;
- classe 9 – ‘Crediti chirografari vantati da KUS S.R.L.’, classe non votante;
- classe 10-‘Crediti chirografari garantiti da terzi’;

## 2.b

Il piano concordatario, come efficacemente riassunto nelle relazioni commissariali ex art. 105 e 107 CCII, attinge le relative fonti di attivo dalla liquidità attualmente soggetta a pignoramento, dall'esazione, nei confronti della società holding ‘Jul s.r.l.’, del debito a suo onere derivante dal consolidato fiscale relativo ai benefici fiscali trasferite nel corso degli esercizi 2018-2023 pari ad euro 3.178.311, dall'elargizione, da parte delle medesima compagine societaria, di finanza esterna, ex art. 84, co. 4 CCII, per un importo massimo di euro 1.900.000, dai proventi della riscossione di crediti;

A rafforzare gli impegni assunti da ‘Jul s.r.l.’ interviene garanzia autonoma a prima richiesta prestata da altra società del gruppo, ‘Wolt s.r.l.’, con rinuncia espressa del garante, in deroga all'art. 1945 cod. civ., a qualsiasi opposizione, azione o eccezione spettante al garantito e/o a terzi oltre che, ex art. 1944 cod. civ. alla preventiva escussione del debitore principale, residuando, il proprio obbligo di garanzia, anche nel caso in cui la società garantita non promuova nei confronti di ‘Jul s.r.l.’ azioni nel termine stabilito dall'art. 1957 cod. civ.; la società garante, per rendere effettivo l'impegno assunto, ha promesso e proceduto ad iscrivere ipoteca in favore della proponente su propri cespiti immobiliari.

## 2.c

I valori di attivo e passivo concordatario, all'esito delle ultime rettifiche dell'ufficio commissariale compendiate nella relazione ex art. 106 comma 3 CCII, sono pari:

- l'attivo ad euro 5.976.797 ed è integrato: per la parte preponderante dall'apporto reso disponibile dalla capogruppo ‘Jul s.r.l.’ sia a titolo di adempimento del debito infragruppo (per euro per 3.178.311,00) che a titolo di finanza esterna (per un importo massimo di euro 1.900.000,00) per un complessivo ammontare di euro 5.078.311, ragguagliato a circa l'85% del totale; quanto ad euro 887,00 da disponibilità liquide, euro 897.599,00 dal realizzo di crediti, la parte residua da svincolo di somme attinte da pignoramento;
- il passivo ad euro 37.485.413,09 al lordo della cifra di euro 25.728.770 relativa a debiti postergati.

### 3.

La domanda concordataria è stata corredata, sia nella sua versione originaria depositata il 3.04.2025, sia nelle successive integrazioni presentate il 9.05.2025 e il 19.06.2025, oltre che della documentazione prevista dall'articolo 39 CCI, da relazioni asseverative ex articolo 87 comma 3 CCII a firma del dott. Eugenio D'Amico –che hanno tutte espresso giudizio conclusivo positivo circa la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano concordatario al conseguimento degli adempimenti prefigurati e la sua convenienza rispetto ad una alternativa liquidatoria giudiziale- e da relazioni ex art. 84 comma V CCII a firma del dott. Riccardo Tiscini.

### 4.

Nella relazione depositata il 3.11.2025 il commissario giudiziale ha rappresentato gli esiti delle operazioni di voto, indicando che la domanda concordataria ha conseguito la maggioranza approvativa dei crediti ammessi al voto nelle classi 6, 8 e 10 e che tale apporto approvativo non è stato registrato nelle classi 4, 5 e 7 mentre è stata raggiunta la *'maggioranza in valore assoluto'* dei crediti ammessi al voto, pari ad euro 4.220.521,32 su un totale di euro 7.046.063,12 raggiunti al relativo 59,89%; ha, nel contempo, evidenziato che eventuale omologa avrebbe potuto essere resa ai sensi dell'art. 88 comma 3 CCII poichè tra le classi non consenzienti rientra anche la classe 5 relativa al *'debito previdenziale privilegiato degradato'* e ciò in forza di c.d. cram down previdenziale.

In data 6.11.2025 la proponente ha depositato *'istanza per l'omologazione del concordato preventivo n. 1706-1/2024 ai sensi degli artt. 88, terzo comma, e 111 CCII'* nella quale ha, inoltre, indicato la persona del dott. Andrea Balelli quale liquidatore nella fase *post omologa*. Il 14.01.2026 il commissario giudiziale ha depositato il proprio parere ex art. 48 CCII nel quale ha illustrato la ricorrenza dei presupposti per omologa forzata ex art. 88 CCII.

### 5.

A scioglimento della riserva assunta, sentito il giudice relatore ed esaminati gli atti, ritiene il collegio che possa darsi corso alla postulata omologa poichè, rilevata l'assenza di situazioni sopravvenute condizionanti l'ammissibilità la cui positiva sussistenza è stata accertata nel decreto di ammissione del 2.07.2025, si riscontrano tutti i presupposti richiesti dall'articolo 112 CCII.

Avendo la proponente la propria sede legale in Roma, in via Melibeo n. 65, come si rileva dalla visura camerale in atti, ciò radica la competenza deliberativa di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 CCII.

La sua condizione di crisi, nell'accezione di cui all'articolo 2 comma 1 lett. a) CCII, è resa palese, oltre che dai bilanci versati in atti, dal complessivo contenuto della sua istanza che ipotizza un saldo parziale del debito complessivo attraverso l'afflusso di risorse esogene, dando così evidenza ad una propria incapacità solutoria autonoma.

La domanda di concordato è stata ritualmente presentata nel rispetto delle forme stabilite dagli artt. 40 comma 2 e 120 bis CCII e, apprezzata nel suo complesso in relazione a tutti gli atti che ne compongono la struttura, ha reso disponibile al ceto creditorio –e ciò anche all'esito degli interventi correttivi sollecitati dal tribunale e alle iniziative dell'ufficio commissariale- un adeguato ed esaustivo panorama conoscitivo delle prospettate forme e modalità di componimento della condizione di crisi.

La proposta, nello specifico, come evidenziato anche dall'ufficio commissariale da ultimo nella propria relazione ex art. 107 CCI, attraverso la fruizione di *'risorse esterne'* –e ciò secondo le modalità dettagliatamente riportate al punto 2.b che precede- è idonea ad incrementare in misura non inferiore al 10% l'attivo originariamente disponibile e, nel suo complesso, consente al ceto creditorio chirografo un soddisfo non inferiore al 20% del pertinente ammontare.

La proposta ed il piano di concordato, anche nelle versioni emendate, sono stati corredati delle pertinenti relazioni asseverative ex artt. 87 comma 3 e 84 comma 5 CCII la cui disamina consente di apprezzarne la completezza, logicità e coerenza.

Le operazioni di voto hanno avuto corretta esecuzione di cui l'organo commissariale, nella relazione ex art. 110 CCII, ha reso adeguata contezza, con pertinente supporto documentale di riferimento.

Come adeguatamente verificato dal commissario giudiziale nei propri pareri di rito, la strada concordataria consentirebbe un miglior soddisfo dei creditori rispetto al risultato conseguibile in sede di liquidazione giudiziale poiché usufruisce di finanzia esterna sino ad euro 1.900.000,00 altrimenti non riscontabile a fini adempitivi.

## **6.**

Per quel che concerne il conseguimento di maggioranza approvativa va premesso che l'art. 109 CCII stabilisce che, nel caso di concordato preventivo liquidatorio, ex art. 84 CCII, la relativa domanda è approvata *'dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto'* e, nel caso in cui la proposta strutturi il ceto creditorio in classi, a tali fini di convalida è necessaria *'la maggioranza dei crediti ammessi al voto ... nel maggior numero di classi'*; come evidenziato al punto 6 che precede, il commissario giudiziale nel riferire degli esiti delle operazioni di voto ha rappresentato che si sono espressi in senso approvativo creditori ragguagliati ad euro ad euro 4.220.521,32 2.825.514,80 su un totale di euro 7.046.063,12, espressivi del relativo 59,89% mentre analogo risultato non è stato conseguito in punto di *'maggioranza dei crediti ammessi al voto ... nel maggior numero di classi'* quanto, nello specifico, alle classi 4, 5 e 7.

La proponente ha, quindi, chiesto procedersi all'omologa in applicazione del meccanismo forzoso ex art. 88 comma 3 CCII per il quale *'nel concordato liquidatorio il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale'*.

'Inps', sebbene notiziata della pendenza del giudizio di omologa –a cura della proponente che le ha notificato in data 18.11.2025 a mezzo pec il decreto di fissazione della relativa udienza (v. allegato alla nota depositata il 18.11.2025)- non ha formalizzato opposizione.

### **6.a**

Ritiene il tribunale che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti applicativi di tale norma poiché:

-nella classe 5 sono stati inseriti i *'crediti assistiti da privilegio ex artt. 2753, 2754 e 2778 nn. 1-8 c.c. degradati a chirografo'* di natura previdenziale;

- i titolari di tali crediti: quanto a 'INPS' per euro 227.777,15 ha espresso voto contrario; 'INAIL' per euro 29.925,00 si è astenuto;

-come evidenziato sia dalla proponente nella sua domanda di omologa che dall'organo commissariale nel parere ex art. 48 CCII, il trattamento concordatario del credito previdenziale si appalesa, con evidenza, di maggior favore rispetto ad una alternativa liquidatoria giudiziale;

-in tale seconda evenienza, secondo il prospetto redatto dal professionista indipendente ex art. 84 comma 5 CCII e convalidato dal commissario giudiziale nei propri pareri, il credito facente attivamente capo all'ente previdenziale non riceverebbe pagamento alcuno mentre nel contesto concordatario ne è previsto l'adempimento nella quota parte del 20% quanto alla parte degradata a chirografo.

-il voto contrario espresso da 'INPS', alla luce delle evidenziate prospettive adempitive non può, pertanto, ritenersi giustificato, tenuto peraltro conto che la procedura concordataria beneficia di apprezzabile apporto di risorse esterne che non sarebbero riscontrabili in eventuale panorama di liquidazione giudiziale;

- come rilevato dal commissario giudiziale nella relazione ex art. 106 comma 3 CCII, sebbene in alternativa procedura di liquidazione giudiziale potrebbe ipotizzarsi l'esperimento di azioni giudiziali di inefficacia e/o revocatorie in relazione ai pagamenti effettuati dalla proponente in favore della controllante 'Nova s.p.a.' in adempimento del contratto estimatorio tra esse intercorso e per complessivi euro 6.881.162,53, l'effettiva acquisizione dei pertinenti importi sarebbe condizionata, oltre che dalla fisiologica alea insita nei relativi giudizi, dalla condizione di crisi della controparte che ha già dato abbrivio a procedura di concordato preventivo in continuità nel cui contesto l'adempimento di tale debito, poiché chirografario e come agli ulteriori aventi analoga natura, è stato preventivato nella quota parte del 13%, quindi per euro 900.000,00 circa, di entità inferiore alla risorsa finanziaria esterna di cui il presente concordato usufruisce.

6.b

Considerato, pertanto, che il diniego opposto da 'INPS' all'approvazione del concordato è determinante per il conseguimento della maggioranza approvativa stabilita dall'art. 109 comma 1 CCII -che su sei classi votanti ha visto l'approvazione da parte di tre classi (classe n. 6, classe n. 8 e classe n. 10)- e che il suo voto contrario, stante la preferibilità dell'adempimento delineato in concordato rispetto a quanto conseguibile in eventuale alternativa procedura di liquidazione giudiziale, non può ritenersi giustificato, ai sensi dell'art. 88 comma 3 CCII deve ritenersene possibile –attesa l'accertata ricorrenza degli ulteriori presupposti richiesti dall'art. 112 CCII- la giudiziale omologa.

7.

Ai sensi dell'art. 114 comma 1 CCII, poiché la la proposta concordataria prevede l'esazione di crediti e tenuto anche conto di quanto evidenziato dal commissario giudiziale -da ultimo nella relazione ex art. 106 CCII- circa eventuali azioni di responsabilità che potrebbero essere esperite nei confronti '*dell'organo amministrativo di Binova (o della subholding, Nova s.p.a. oppure, ancora, della holding, JUL s.r.l.)*'- interviene in dispositivo relativa designazione che, proprio in ragione della possibilità di esercizio di tali iniziative giudiziarie non può investire il professionista indicato dalla proponente nel ricorso con cui ha chiesto l'omologa del concordato.

#### **P.Q.M.**

1) omologa il concordato preventivo oggetto della proposta e del piano presentati da 'Binova s.r.l.', con sede legale in Roma, in via Melibeo n. 65, C.F. 14880471009 con atti depositati nelle date del 3.04.2025 del 9.05.2025 e del 19.06.2025;

2) dispone che il commissario giudiziale provveda ad indicare una rosa di almeno tre creditori che diano disponibilità all'assolvimento della funzione di componenti il comitato dei creditori alla cui successiva designazione provvederà il giudice delegato;

3) nomina liquidatore giudiziale l'avv. Rosa Romano perchè proceda all'espletamento delle attività di seguito dettagliate:

a) il liquidatore dovrà procedere alla liquidazione dei beni e all'acquisizione delle risorse componenti l'attivo concordatario, secondo quanto previsto nel relativo piano, curando, il successivo deposito delle relative somme su un autonomo conto corrente bancario intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del commissario giudiziale per gli importi superiori ad euro 10.000,00;

b) il liquidatore trasmetterà al commissario giudiziale l'elenco dei creditori con l'indicazione dei relativi crediti e delle cause di prelazione; ricevute le sue eventuali osservazioni ed operate le eventuali rettifiche provvederà al deposito dell'elenco nel fascicolo della procedura e alla sua trasmissione ai creditori agli indirizzi pec dai medesimi

precedentemente comunicati e alla pubblicazione sul sito utilizzato dalla procedura ([www.portalecreditori.it](http://www.portalecreditori.it)), nell'area riservata ai creditori medesimi;

c) il liquidatore, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, redigerà il programma di liquidazione con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse, conformemente a quanto previsto nella proposta concordataria e nel rispetto dei principi di cui all'art. 114 CCII, tra i quali, la regola della vendita mediante procedura competitiva, trasmettendolo per il relativo parere al commissario giudiziale ed al comitato dei creditori per l'approvazione e con successivo deposito nel fascicolo della procedura;

d) per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, per la nomina di tecnici o coadiutori e per il compimento degli atti di transazione e di straordinaria amministrazione e comunque di quelli eccedenti il valore di euro 30.000,00 il liquidatore dovrà munirsi di parere del comitato dei creditori e dell'ufficio commissariale; la liquidazione di compensi dei soggetti della cui opera professionale venga fatto impiego spettà al liquidatore previo parere del commissario giudiziale;

e) il liquidatore nel rispetto delle previsioni della proposta concordataria e della tempistica ivi articolata provvederà alla distribuzione, tra i creditori, delle somme acquisite all'attivo concordatario sulla base di piani di riparto che dovranno essere sottoposti al preventivo visto approvativo del commissario giudiziale e, quindi, inseriti nel fascicolo della procedura, con successivo invio ai creditori ed alla proponente;

f) con riferimento agli obblighi informativi, il liquidatore dovrà redigere:

- un piano gestionale annuale da inviare al commissario giudiziale entro il 31 marzo dell'anno al quale il medesimo si riferisce;

- una relazione periodica semestrale sul generale andamento della gestione, sui dati economici, patrimoniali e finanziari e sulle operazioni di maggior rilievo, da inviare al commissario giudiziale entro 45 giorni dalla chiusura del semestre; detta relazione dovrà anche contenere: un'analisi dei principali scostamenti tra dati consuntivi e piano concordatario, con indicazione delle cause degli stessi e delle azioni correttive da sviluppare; evidenza di qualunque fatto e/o evento in grado di condizionare negativamente le previsioni del piano concordatario e delle correlate iniziative correttive da attivare; detta relazione, poi, con le eventuali osservazioni dell'ufficio commissariale dovrà essere inserita nel fascicolo della procedura ed inviata alla proponente ed ai creditori;

g) ultimate le operazioni di acquisizione dell'attivo, il liquidatore, previo visto dell'ufficio commissariale e del comitato dei creditori, depositerà il rendiconto curandone la trasmissione ai creditori ed alla proponente;

h) eseguito il riparto, depositerà un rapporto riepilogativo finale;

4) domanda al commissario giudiziale le attività di vigilanza di cui all'articolo 118 CCII;

#### **MANDA**

alla cancelleria di provvedere alla comunicazione del presente decreto alla società proponente, al commissario giudiziale ed al pubblico ministero, nonché alla pubblicazione di esso nelle forme prescritte dagli articoli 45 e 48 comma 5 CCII;

#### **MANDA**

all'ufficio commissariale di dare notizia del presente decreto a tutti i creditori.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2026

Il Presidente

Dott. Fabio Miccio

